

DIRITTO SOCIETARIO

Società di persone: le quote non possono essere espropriate

di Lucia Recchioni

Ai sensi dell'[articolo 2252 cod. civ.](#), nelle **società di persone** il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Tra le **modifiche dell'atto costitutivo** che richiedono il consenso di tutti i soci vi sono quelle che riguardano il **numero** e le **persone** dei soci: non possono quindi essere **introdotti nuovi soci**, così come non possono essere **sostituiti** i soci esistenti, se non con il **consenso unanime**.

Da ciò ne discende che **le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società**.

Infatti *“l'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un **elemento di “novità” incompatibile** con il carattere di tale tipo di società”* ([Cassazione civile, 07 novembre 2002, n. 15605](#)).

Purtuttavia, il legislatore lascia ampia **autonomia** ai soci delle società di persone nel disciplinare i rapporti interni, ragion per cui lo stesso atto costitutivo potrebbe prevedere la **libera trasferibilità delle quote**: in questi casi deve invece ritenersi che le quote delle società di persone **possano essere espropriate**.

Allo stesso modo, **possono essere espropriate** le quote con riferimento alle quali, pur essendo previsto il **diritto di prelazione** in favore degli altri soci, è comunque ammessa la **libera trasferibilità** ([Cassazione civile, 07 novembre 2002, n. 15605](#)).

Nell'ambito delle società in nome collettivo, pertanto, ai sensi dell'[articolo 2305 cod. civ.](#) ed in considerazione della **non libera trasferibilità della quota**, deve ritenersi che il **creditore particolare del socio**:

- **possa compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in sede di liquidazione** (procedendo, quindi, al sequestro conservativo delle quote al momento della loro liquidazione),
- **non possa espropriare la quota**, se trasferibile solo con il consenso di tutti i soci,
- **non possa chiedere la liquidazione della quota del socio debitore** finché dura la società. Se la società è a tempo indeterminato o la sua durata viene prorogata, il creditore può invece chiedere la liquidazione della quota.

Nelle **società semplici**, invece, il **creditore particolare del socio** può chiedere la **liquidazione della quota**, se gli altri beni del socio-debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.

Pur essendo consentita la **liquidazione della quota**, **non** è comunque ammessa, nemmeno per le società semplici, **l'espropriazione** della stessa, se le **quote non** sono **liberamente trasferibili**.

Il creditore può invece sempre promuovere **atti conservativi o esecutivi** sulla **quota di utili** spettanti al socio.

Pare utile a tal proposito ricordare che nelle **società di persone** il socio ha il diritto di percepire l'utile accertato in sede di **approvazione del rendiconto**, senza necessità di un'ulteriore delibera di distribuzione, salvo diversa previsione dell'**atto costitutivo**.

I **soci** possono tuttavia decidere, **all'unanimità**, di **non distribuire gli utili** e di **rifinanziare** così la società: questa scelta non è sindacabile dal creditore particolare del socio, il quale potrà quindi chiedere il **pignoramento degli utili** solo dopo **l'approvazione del rendiconto** e **salvo diversa decisione dei soci**.



Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

Scopri le sedi in programmazione >